

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Circolare n. 7873bis Roma 3 dicembre 1999

ALLA SEZIONE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

p.c. ALLE SEZIONI REGIONALI E PROVINCIALI

LORO SEDI

Codesta Sezione ha chiesto delucidazioni in ordine all'iscrizione all'Albo delle società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 22 della L.142/90.

In particolare ha richiesto di chiarire:

- a) se l'iscrizione all'Albo con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, abiliti, nell'interesse e nell'ambito territoriale del comune di riferimento, le società in esame all'esercizio di discariche.
- b) Se le società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 22 della L.142/90 possano iscriversi all'Albo sia con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, sia con procedura ordinaria, qualora il proprio statuto preveda l'esercizio dell'attività per conto terzi e su tutto il territorio nazionale.

In merito al quesito di cui alla lettera a), il Comitato Nazionale, ad ulteriore specificazione della deliberazione 17 dicembre 1998, n.4, ha rilevato che la procedura semplificata d'iscrizione all'Albo delle società di cui all'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, così come attuato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.M.406/98, riguarda in modo del tutto generico e generale le attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati svolte nell'interesse del comune senza limiti al di fuori del riferimento esplicito ai rifiuti urbani assimilati.

La disposizione, cioè, consente di applicare la procedura semplificata in esame alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati senza ulteriore precisazione circa la specifica attività di gestione di tali rifiuti e, quindi, senza limitare l'applicazione della procedura stessa ad alcuna delle attività che costituiscono la "gestione dei rifiuti" come definita dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.

Sulla base di tali considerazioni il Comitato Nazionale ha ribadito che la procedura semplificata in esame si deve intendere riferita anche alle attività di smaltimento dei rifiuti urbani e, con riferimento al quesito proposto, all'operazione di smaltimento mediante discarica.

Per quel che concerne la procedura d'iscrizione, il Comitato ha chiarito che le società in questione possono essere iscritte all'Albo sia con procedura semplificata, ai sensi del comma 10 dell'articolo 30 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n.22, sia con procedura ordinaria. Ovviamente, l'iscrizione con procedura ordinaria, oltre che alle previsioni statutarie, deve essere effettuata conformemente alle previsioni di cui agli articoli 10 e 11 e 12 del decreto 28 aprile 1998, n.406, e successive disposizioni applicative.

A tali fini deve essere considerata anche l'attività svolta sulla base della procedura semplificata d'iscrizione di cui all'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.

Allo stesso tempo il Comitato ha rilevato che per la società di cui all'articolo 22 della L.142/90, iscritte con procedura ordinaria, non è necessaria l'iscrizione con procedura semplificata di cui all'art.30, comma 10 dell'articolo legislativo 5 febbraio 1997, n.22, qualora quest'ultima riguardi categorie e classi d'iscrizione per la gestione di rifiuti urbani identiche a quelle per le quali la società è già iscritta in via ordinaria.

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Pernice

IL SEGRETARIO
Dott. Eugenio Onori